

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4009

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BRIGNONE, MORO, ANTOLINI,
BIANCO, PROVERA e PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1999

Preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi

ONOREVOLI SENATORI. - L'ultimo negoziato multilaterale sul commercio mondiale, conclusosi nel 1993, ha sensibilmente ridimensionato i contenuti protezionistici delle politiche agrarie, avviando un processo di liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli che, a brevissimo termine, appare destinato a trarre nuova spinta dall'avvio, oramai imminente, del nuovo ciclo di negoziati multilaterali in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

La recente evoluzione delle politiche agrarie, associata alla previsione di un mercato dei prodotti agricoli meno protetto e più aperto rispetto al passato, ha contribuito a determinare una netta distinzione tra le forme di agricoltura che saranno in grado di produrre per il mercato e quelle che, per contro, non potranno adeguarsi a tale prospettiva. Ne discende che una parte della nostra agricoltura, in specie delle zone collinari interne e di montagna, non potrà costruire il proprio futuro contando unicamente sullo svolgimento di una attività intesa in senso stretto, cioè tradizionalmente fondata sull'ottenimento dei prodotti delle coltivazioni e degli allevamenti.

Allo stato attuale, infatti, solo in un numero limitato di realtà territoriali del Paese la presenza dell'agricoltura può essere valutata con prevalente riferimento alla mera funzione produttiva; frequenti sono invece le aree dove l'attività agricola contribuisce a determinare il paesaggio e caratterizza il profilo sociale e culturale degli abitanti, pur non recando un significativo apporto all'economia locale. Ciò vale, in primo luogo, per le zone di montagna, ove l'incidenza del settore agricolo, sebbene ancora rilevante in termini relativi ed assoluti, non è tuttavia sufficiente a frenare il fenomeno dell'abbandono di tali zone da parte delle

fascie più giovani della popolazione, con i rischi che ciò comporta, quali il degrado dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico del territorio.

Cosciente di ciò, fin dal 1968 il Consiglio d'Europa ha affrontato i problemi delle regioni di montagna e più in particolare le questioni specifiche inerenti l'agricoltura montana. Anche l'Unione europea ha messo a punto programmi dettagliati in favore delle zone rurali meno favorite, quali quelle montane, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione delle risorse economiche, sociali ed ambientali presenti a livello locale, al fine di creare opportunità di lavoro e di reddito alternative o complementari a quello agricolo e, quindi, di costituire le premesse necessarie per favorire il mantenimento *in loco* della popolazione.

In armonia con tali propositi, il presente disegno di legge si prefigge di intervenire a sostegno della pratica dell'alpeggio, ossia di una attività tipica dell'agricoltura di montagna, valorizzando le risorse endogene naturali ed umane e creando la possibilità di una diversificazione economica e nuove opportunità di lavoro e di reddito.

Gli alpeggi inoltre sono spesso situati in ambienti naturalistici ed antropici ancora integri e di particolare pregio, che esercitano un forte richiamo e concorrono ad esaudire la crescente domanda di turismo alternativo. Si trovano sovente collocati lungo itinerari escursionistici di grande valore storico, perché antiche vie di commercio, di pellegrinaggio, di transumanza, di lotta partigiana. Ne discende che esistono necessità e condizioni affinché gli alpeggi possano rivestire anche un ruolo di gradevoli luoghi di ristoro, consentendovi la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

All'articolo 1 sono indicate le finalità del presente disegno di legge, cioè la creazione di una opportunità di lavoro e di reddito accessoria a quelle fornite dallo svolgimento della tradizionale attività agricola e di allevamento.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione della legge, indicando quali strutture possono essere considerate alpeggio; gli alimenti e le bevande di cui è consentita la preparazione e la somministrazione; come l'attività che si propone deve essere considerata rispetto a quella propria dell'alpeggio. Nel medesimo articolo si prevede inoltre che la somministrazione di alimenti negli alpeggi non sia assimilabile alle attività agrituristiche e che, ai fini fiscali, debba essere equiparata alla vendita, in azienda, di prodotti propri. Ciò al fine di derogare agli obblighi posti dalle normative in materia di agriturismo e fiscale, oneri che, oltre ad apparire ingiustificabili rispetto alle finalità della legge, sarebbero anche insostenibili per strutture come gli alpeggi.

L'articolo 3 dispone le regole per l'avvio dell'attività da parte del conduttore dell'alpeggio, il cui unico obbligo è quello di co-

municare al sindaco competente per territorio la volontà di iniziare l'attività stessa, ferma restando la verifica, da parte del sindaco medesimo, dell'esistenza dei requisiti necessari.

L'articolo 4 definisce il ruolo delle regioni, che sono i soggetti competenti a stabilire i requisiti minimi necessari affinché in un alpeggio possa essere svolta l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Prevede inoltre che le Amministrazioni regionali, nell'emanazione delle rispettive norme, tengano conto delle tradizioni locali, delle caratteristiche dei territori interessati e dell'ubicazione gli alpeggi. Il comma 2 indica i requisiti dell'acqua di cui devono disporre degli alpeggi e infine il comma 3 attribuisce al sindaco compiti di controllo. Il presente disegno di legge è conforme alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché alle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha la finalità di sostenere il mantenimento dell'attività agricola e della presenza umana nelle zone di montagna e di agevolare la creazione di opportunità di lavoro e di reddito complementari.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove l'attività dell'alpeggio anche con riferimento agli obiettivi della tutela e della valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico.

3. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, che costituiscono attività ausiliaria di quella propria dell'alpeggio.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge si intendono per alpeggi le strutture fondiari, in uso, dei terreni utilizzati come pascoli estivi di montagna.

2. La preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande negli alpeggi sono consentite solo quando vengono garantiti gli *standard* igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica. Dette attività non rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e sono esercitate nei limiti e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. In un alpeggio possono essere somministrati alimenti, bevande e infusi, anche al-

colici e superalcolici, e in particolare possono essere preparate specialità gastronomiche tipiche della tradizione locale.

4. Ai fini fiscali, i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente legge sono equiparabili a quelli ottenuti attraverso la vendita diretta, in azienda, dei prodotti agricoli di produzione propria. L'azienda agraria di cui l'alpeggio fa parte ed il conduttore dell'azienda medesima conservano rispettivamente la destinazione agricola e la qualifica di agricoltore.

5. Nel caso in cui le attività di cui alla presente legge siano intraprese da conduttori affittuari, i quali abbiano sostenuto oneri per adeguamento delle strutture e acquisto di attrezzature, dette attività sono equiparabili all'apporto di una miglioria e soggette alla vigente normativa in materia di miglioramenti fondiari.

Art. 3.

(Denuncia di inizio attività)

1. Chi intende preparare, ai fini della somministrazione, alimenti e bevande negli alpeggi, può iniziare tale attività previa comunicazione, mediante lettera raccomandata al sindaco competente per territorio, delle seguenti indicazioni:

a) il luogo ed il periodo, o i periodi, dell'anno nei quali si intende esercitare l'attività;

b) le modalità di smaltimento dei rifiuti;

c) il tipo di approvvigionamento idrico, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

2. Una copia della comunicazione di cui al comma 1 deve essere conservata all'interno dell'alpeggio.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il sindaco ne verifica la rispondenza ai requisiti fissati dalla presente legge. In caso negativo, dispone la sospensione dell'attività e fissa il periodo di tempo necessario a realizzare gli adeguamenti del caso.

Art. 4.

(Criteri, requisiti e limiti)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) dettano criteri, limiti ed obblighi per lo svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande negli alpeggi;

b) stabiliscono i requisiti, inclusi quelli igienico-sanitari, delle strutture, del personale e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, nel rispetto delle tradizioni locali e tenendo conto delle caratteristiche dei territori interessati e dell'ubicazione degli alpeggi.

2. Gli alpeggi devono essere dotati di acqua potabile. Ove ciò non sia possibile, è consentito l'uso di acqua che non superi i valori limite circa i fattori tossici e che contenga le caratteristiche chimico-fisico-microbiologiche previste per l'acqua potabile, in base a una certificazione della competente autorità sanitaria.

3. I controlli sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari sono affidati al sindaco, il quale, qualora accerti inadempienze, comunica all'interessato le necessarie prescrizioni, prefissando un congruo termine per adeguarsi. Qualora l'interessato non si attenga alle prescrizioni ricevute, il sindaco dispone la cessazione dell'attività.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge, ai sensi di quanto previsto dalle rispettive norme statutarie.

